

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

allegato A) dm. 16780 Rep.
dm. 4153 Racc.

"I.S.A.C. - Istituto di Scienze dell'Apprendimento e del Comportamento"

ARTICOLO 1 - Costituzione e sede.

E' costituita l'Associazione denominata "I.S.A.C. - Istituto di Scienze dell'Apprendimento e del Comportamento" con sede legale in Taranto, Corso Italia, 304.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Altre sedi o uffici o Comitati locali in Italia e all'estero potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 - Carattere dell'Associazione.

L'Associazione viene costituita quale istituto per la ricerca, la formazione e la promozione nell'ambito delle Scienze psico-educative, sociali e culturali, ha carattere volontario, è interprofessionale, non ha scopi di lucro ed è apartitica.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni e/o circoli aventi scopi analoghi nonchè partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

I Soci sono tenuti ad un comportamento personale coerente con gli scopi dell'Associazione sia nelle relazioni con gli altri soci che con i terzi, nonchè all'accettazione delle norme del presente statuto.

ARTICOLO 3 - Durata dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 - Scopi dell'Associazione.

L'Associazione è costituita da persone di diversa estrazione politica, religiosa, sociale e professionale, e nasce dalla convinzione comune dei Soci fondatori che ciascuna persona possa esprimere la propria individualità nelle interazioni con l'altro o con il gruppo, traendo la propria autorealizzazione dall'essere consapevolmente per l'altro.

E' fine dell'Associazione quello di diffondere la cultura della Prosocialità mediante le attività istituzionali che verranno intraprese.

A solo titolo esemplificativo l'Associazione può organizzare in proprio, per conto di altri o in collaborazione con altri, le seguenti iniziative in campo psico-educativo, sociale e culturale:

A. FORMAZIONE:

corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi di formazione per genitori, corsi educazionali per giovani e bambini, corsi di formazione per personale aziendale, corsi biennali di specializzazione polivalente per la formazione degli insegnanti di sostegno, corsi di specializzazione in psicoterapia, corsi universitari, stages, tirocini, periodi di studio e di scambio culturale anche al di fuori dell'ambito nazionale, con particolare attenzione alle attività finalizzate alla crescita dei giovani professionisti.

B. RICERCA:

ideazione, programmazione, attuazione ed elaborazione di indagini, studi e ricerche sperimentali, ricerche sul campo, partecipazione al finanziamento di ricerche svolte da

promozione di studi e ricerche anche mediante l'istituzione di borse di studio e promozione di campagne per la raccolta di fondi finalizzati alla ricerca.

C. INIZIATIVE EDITORIALI:
promozione, ideazione, realizzazione e diffusione di pubblicazioni, quali: riviste, dispense, volumi, strumenti di indagine e di interventi professionali, audiovisivi, software.

D. SERVIZI:
L'Associazione si propone come struttura di servizi per i propri soci, per altre Associazioni ed Enti che perseguono finalità analoghe. Ad esempio: consulenza in ambito psico-socio-educativo, organizzazione di interventi psico-educazionali per gli adulti, per l'età evolutiva e per persone con handicap o disturbi dell'apprendimento, iniziative di assistenza, di recupero e formazione per persone svantaggiate o in stato di bisogno.
L'Associazione potrà organizzare i servizi richiesti dai soci per l'attivazione di iniziative professionali e sociali, quali servizi di segreteria, l'utilizzo della sede e delle attrezzature didattiche e scientifiche dell'Associazione.

E. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA:
seminari, workshop, congressi, tavole rotonde su temi di interesse generale e specifico in riferimento agli scopi dell'Associazione.

F. SENSIBILIZZAZIONE SOCIALE:
attività varie finalizzate alla promozione di una cultura del dialogo.

G. ATTIVITA' ASSOCIATIVA:
incontri, manifestazioni tra soci in occasione di ricorrenze, attività del tempo libero e dello sport, anche aperte ad esterni.

L'Associazione può svolgere tali iniziative in proprio o in collaborazione con altri Enti aventi finalità analoghe in Italia e all'estero.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti soci e non, enti e organismi specializzati, società e istituti universitari e di ricerca, collaboratori vari, anche mediante appositi accordi e convenzioni.

ARTICOLO 5 - Finanze e patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- b. dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c. dalle quote dei soci differenziate per categoria e fissate annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale i Soci Fondatori ed i Soci Onorari;
- d. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e. da versamenti volontari degli associati;
- f. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di

- credito e da enti in genere;
g. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
n. da proventi derivanti dal versamento delle quote di iscrizione e partecipazione versate da soci e non per la partecipazione ad attività e per la fruizione di servizi.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 gennaio di ogni anno.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

ARTICOLO 6 - Soci.

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri anche non residenti in Italia di sentimenti e comportamento coerente con i fini dell'Associazione.

Potranno inoltre essere soci Associazioni, Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'Associazione. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.

I Soci saranno classificati in ~~quattro~~ ^{tre} distinte categorie:

- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione nonché quelli di cui all'accluso elenco;
- Soci Onorari: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
- Soci Ordinari: quelli che sono stati ammessi a far parte dell'Associazione da un congruo periodo di tempo e che hanno dato un contributo alla crescita dell'Associazione partecipando attivamente alle sue iniziative e che hanno evidenziato un elevato grado di empatia, di ascolto, di collaborazione.
- Soci Straordinari: quelli che ne fanno richiesta.

ARTICOLO 7 - Ammissione dei Soci.

L'ammissione dei Soci straordinari avviene su richiesta degli interessati e dietro presentazione di almeno due ordinari, onorari o fondatori.

L'ammissione dei Soci straordinari nella categoria dei Soci ordinari avviene su richiesta degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci e per il passaggio dalla categoria dei Soci straordinari a quella dei Soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le domande di ammissione e di passaggio devono essere approvate anche dal Comitato di Garanzia.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

ARTICOLO 8 - Doveri dei Soci.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.

ARTICOLO 9 - Diritti dei Soci.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività organizzate dall'Associazione;
- fruire della struttura e dell'organizzazione dell'Associazione;
- fruire di particolari condizioni di favore per la partecipazione alle attività e servizi aperti al pubblico.

I singoli o i gruppi di Soci possono:

- proporre delle iniziative al Consiglio direttivo;
- organizzare e/o gestire le iniziative proposte previa decisione del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 10 - Perdita della qualifica di Socio.

La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;
- b. per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci;
- d. per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

ARTICOLO 11 - Organi dell'Associazione.

Gli organi indispensabili dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Gli organi facoltativi dell'Associazione, che possono essere istituiti dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, sono:

- il Comitato Culturale;
- il Comitato di Garanzia;
- i Revisori dei Conti;
- il Segretario Generale.

ARTICOLO 12 - L'Assemblea.

L'Associazione nell'Assemblea ha il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci Fondatori, i Soci Onorari e i soci Ordinari.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a. per decisione del Consiglio Direttivo;

su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci Fondatori, Onorari ed Ordinari nel loro insieme.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 20 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzato ai Soci Fondatori ed ai Soci Ordinari a cura della presidenza; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 giorni.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Presidente del Comitato di Garanzia ed in assenza di questi da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo egli da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria devono essere mandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, i Membri del Comitato Culturale, i Membri del Comitato di Garanzia, i Revisori dei Conti, il Segretario Generale;
- c. fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d. deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- e. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Garanzia.

in sede straordinaria

- f. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;



- h. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- i. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Garanzia.

ARTICOLO 13 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b. deliberare sull'eventuale nomina di un direttore organizzativo e un direttore amministrativo;
- c. predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- d. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e. dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- f. procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- g. in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- h. deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- i. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- l. proporre all'Assemblea l'istituzione del Comitato culturale, del Comitato di Garanzia, dei Revisori dei Conti e del Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di Commissioni Consultive o di Studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è formato da 6 a 12 membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati.

Almeno 2/3 del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le Assemblies sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza, od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, il Consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente 2 volte al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario Generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio

ignato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate a firma del Presidente e del Segretario.

I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere pubbliche quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere sempre invitati i Membri del Comitato di Garanzia i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

ARTICOLO 14 - Presidente.

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e dell'andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria e dura in carica un biennio e comunque fino all'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

ARTICOLO 15 - Comitato Culturale.

Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, che delibera in merito, l'istituzione del Comitato Culturale.

Il Comitato Culturale svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e manifestazioni culturali dell'Associazione.

Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo di attività congeniali all'Associazione così come stabilito dall'art. 4 del presente Statuto.

Il Comitato Culturale è composto da 5 a 9 Membri che possono essere eletti anche tra persone non socie per un numero non superiore alla metà e la nomina è di competenza dell'Assemblea.

In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, in numero però minore della metà, il Comitato Culturale può procedere alla nomina per cooptazione dei membri mancanti fino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Comitato Culturale nomina fra i suoi membri un Presidente. Il Presidente in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente del Consiglio Direttivo e con il Presidente del Comitato di Garanzia.

ARTICOLO 16 - Comitato di Garanzia.

Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Direttivo può proporre



all'Assemblea, che delibera in merito, l'istituzione del Comitato di Garanzia.

Il Comitato di Garanzia presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto, assicurandosi che ogni iniziativa intrapresa dall'Associazione sia coerente - per obiettivi e modalità di attuazione - con gli scopi dell'Associazione.

Al Comitato di Garanzia è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i Soci o fra l'Associazione ed i Soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

Il Comitato di Garanzia può sottoporre all'assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

I membri del Comitato non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I Membri del Comitato di Garanzia possono variare da 3 a 7 e sono nominati dall'Assemblea Ordinaria esclusivamente fra i Soci Fondatori, i Soci Onorari ed i Soci Ordinari.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di impedimento da parte di uno o più membri del Comitato, ma nel totale inferiori all'età dei suoi componenti, il Comitato potrà nominare per cooptazione, sempre fra i Soci Fondatori, i Soci Onorari ed Ordinari, i Membri mancanti sino alla prima assemblea convocata per qualsiasi motivo.

Il Comitato di Garanzia nomina nel suo seno il proprio Presidente il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'Associazione e con i Membri del Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Garanzia si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca e comunque non meno di una volta al trimestre oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei Membri.

Il Comitato di Garanzia deve essere invitato a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

ARTICOLO 17 - Revisori dei Conti.

Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, che delibera in merito, l'istituzione dei Revisori dei Conti.

Ai Revisori dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Essi devono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consultivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

ARTICOLO 18 - Direttore Organizzativo.

Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, che delibera in merito, l'istituzione del Direttore Organizzativo.

Il Direttore Organizzativo dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio, ma socie dell'Associazione.

Il Direttore Organizzativo dirige gli uffici dell'Associazione.

ra il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato alla Presidenza o dal Comitato di Garanzia dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia ed alle riunioni dell'Assemblea.

Il Direttore Organizzativo avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli Uffici Pubblici e Privati, li Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Direttore Organizzativo è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Gli uffici di Segreteria, diretti dal Direttore Organizzativo, sono a disposizione dei Soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 19 - Direttore Amministrativo

Quando ne ravvisa l'opportunità, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea, che delibera in merito, l'istituzione del Direttore Amministrativo.

Il Direttore Amministrativo dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio, ma socie dell'Associazione.

Il Direttore Amministrativo cura le funzioni finanziarie, contabili e fiscali dell'Associazione e svolge ogni altro compito a lui demandato alla Presidenza o dal Comitato di Garanzia dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, del Comitato di Garanzia ed alle riunioni dell'Assemblea.

FORME FINALI E GENERALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministrazione, le operazioni finanziarie e la tenuta della contabilità dell'Associazione è affidata al Presidente, al Segretario Generale - qualora questo organo sia stato istituito - e ad un Consigliere, ovvero al Presidente e a due Consiglieri se l'Associazione non si è dotata del Segretario Generale.

In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia o, in mancanza, dall'Assemblea o ai Liquidatori.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e del Comitato di Garanzia, se istituito.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Francesco Barbera

Michèle Durante

Luigi Lupo

Vittorio Lener
Ophelia Lener
Roubens Lener
Roberto Sella
Annalena Lener
Maria Cesaro
Emetia Cristini

Anne Mare Lener

[Signature]

[Signature] Oberto



E' copia conforme all'originale che ha le prescritte
firme. Si rilascia per uso Personale
Grottaglie addi 10 dicembre 1993

[Signature]

[Signature] Oberto

